

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Kurt Hesse (Norimberga, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: la ricorrente

Marchio controverso interessato: il marchio dell'Unione europea figurativo contenente gli elementi denominativi «TESTA ROSSA» — Marchio dell'Unione europea n. 7 070 519

Procedimento dinanzi all'EUIPO: decadenza

Decisione impugnata: la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 5 ottobre 2016 nel procedimento R 68/2016-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare, o modificare, la decisione impugnata, nella parte in cui ha respinto il ricorso della ricorrente e ha dichiarato decaduto il marchio della ricorrente per le classi 7, 11, 20, parti delle classi 21 e 25, la classe 28, parti della classe 30, le classi 34 e 38, e ha confermato a tal riguardo la decisione della divisione di annullamento del 17 novembre 2015 (la ricorrente non ricorre, invece, avverso la parte della decisione impugnata che ha accolto il suo ricorso);
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009;
- la violazione dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009;
- la violazione della regola 40, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione sul marchio dell'Unione europea, in combinato disposto con la relativa regola 22, paragrafi 3 e 4.

Ricorso proposto il 2 gennaio 2017 — La Mafia Franchises/EUIPO — Italia (La Mafia SE SIENTA A LA MESA)

(Causa T-1/17)

(2017/C 053/55)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: La Mafia Franchises, SL (Saragozza, Spagna) (rappresentante: I. Sempere Massa, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Repubblica italiana

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: la ricorrente

Marchio controverso interessato: il marchio dell'Unione europea figurativo contenente gli elementi denominativi «La Mafia SE SIENTA A LA MESA» — Marchio dell'Unione europea n. 5 510 921

Procedimento dinanzi all'EUIPO: dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 27 ottobre 2016 nel procedimento R 803/2016-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- dichiarare il marchio dell'Unione europea controverso «La Mafia SE SIENTA A LA MESA» n. 5 510 921 valido;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009;
- violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 4 gennaio 2017 — Sharif/Consiglio

(Causa T-5/17)

(2017/C 053/56)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ammar Sharif (Damasco, Siria) (rappresentanti: B. Kennelly, QC e J. Pobjoy, Barrister)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la Decisione di esecuzione (PESC) 2016/1897 del Consiglio, del 27 ottobre 2016, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2016, L 293, pag. 36; in prosieguo: la «decisione impugnata») e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1893 del Consiglio, del 27 ottobre 2016, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2016, L 293, pag. 25; in prosieguo: il «regolamento impugnato»), nella parte in cui si applicano al ricorrente;
- dichiarare, ai sensi dell'articolo 277 TFUE, che l'articolo 28, paragrafo 2, lettera a), della Decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2013, L 147, pag. 14) e l'articolo 15, paragrafo 1bis, lettera a), del Regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (GU 2012, L 16, pag. 1) non si applicano nella parte in cui riguardano il ricorrente, e di conseguenza annullare la decisione impugnata e il regolamento impugnato, nella parte in cui si applicano al ricorrente;
- risarcire il ricorrente, ai sensi dell'articolo 340, paragrafo 2, TFUE, dei danni a titolo della responsabilità extracontrattuale dell'Unione europea per gli atti illegittimi del Consiglio, e
- condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sugli errori manifesti di valutazione del Consiglio nel considerare che il criterio che consente l'inserimento del ricorrente nell'articolo 28 della Decisione 2013/255/PESC e nell'articolo 15 del regolamento n. 36/2012 fosse soddisfatto.